



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

**D. R. n. 425 /2022 Prot. n. 22133 del 23 marzo 2022**

**Titolo I – Class. 2**

**Oggetto: Modifiche allo Statuto di Ateneo -emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 (Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 71 del 24 marzo 2012), modificato con D.R. n. 427 del 15 luglio 2013 (Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 174 del 26 luglio 2013) e successivamente modificato con D.R.n. 74/2019 (Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 40 del 16 febbraio 2019).**

## **LA PRORETTRICE VICARIA**

- VISTA** la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l’art.6, comma 6 in materia di autonomia universitaria;
- VISTA** la legge n.240/2010 in materia di “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo -emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012, modificato con D.R. n.427 del 15 luglio 2013, successivamente modificato con D.R. n.74/2019 del 17 gennaio 2019, e, in particolare, l’art.68 in materia di modifiche allo Statuto;
- VISTO** l’art.18 comma 2 dello Statuto di Ateneo che recita “*le funzioni di Rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario*”;
- VISTA** la delibera n.40/2022 del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2022 con cui è stato espresso parere favorevole sulle modifiche all’art.16 comma 4 e 11 ed all’art.68 comma 3 del vigente Statuto di Ateneo;
- VISTA** la delibera n.15/2022 del Senato Accademico del 17.02.2022 con cui, *ex art.68 cit.*, sono state approvate le modifiche agli articoli citati;
- VISTA** la nota prot. n. 12273 del 18.02.2022 con cui il testo degli articoli anzidetti è stato trasmesso al MUR per il prescritto controllo di legittimità e di merito *ex artt.68 cit. e 6, comma 9, della Legge 9 Maggio 1989 n. 168*;
- TENUTO CONTO** che il MUR con nota prot. n.21307 del 21.03.2022 non ha formulato osservazioni, *«fatto salvo quanto proposto dall’art.68, comma 3 dello Statuto laddove l’inciso “trovano immediata applicazione anche durante l’anno accademico in corso” è da espungere in quanto ultroneo»* ;
- VISTE** le delibere, immediatamente esecutive, adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute del 23.03.2022, ciascuno per quanto di propria specifica competenza con cui, rispettivamente, ed in conformità a quanto disposto dal MUR, hanno recepito quanto rappresentato dalla nota Direzione Generale MUR prot.n.21307 del 21.03.2022 sulla modifica all’art.68 comma 3 dello Statuto di Ateneo, come approvato in precedenza dagli Organi Collegiali di Ateneo nelle sedute del 04.02.2022 e del 17.02.2022;
- TENUTO CONTO** che il MUR ha richiesto “di conoscere gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui sarà pubblicato lo Statuto che recepisce quanto sopra evidenziato e il link al sito istituzionale dell’Università in cui sarà pubblicato il nuovo regolamento Generale di Ateneo”;
- RICHIAMATO** il citato art.6, commi 9, 10 e 11 della Legge n.168/1989;



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

## DECRETA

**Art.1** - Sono emanate le modifiche all’art.16 comma 4 e 11 dello Statuto di Ateneo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportate in dettaglio ed indicate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con testo barrato le parti soppresse:

### *TITOLO II – Organizzazione dell’Ateneo*

#### *Capo I – Organi di governo e di gestione dell’Ateneo*

(...)

#### *Art. 16 – Elezione del Rettore*

1. *Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l’elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori dell’Ateneo “G. d’Annunzio”, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.*
2. *L’elettorato attivo è attribuito:*
  - a) *ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;*
  - b) *ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato;*
  - c) *al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato;*
  - d) *ai componenti della Consulta degli studenti.*
3. *Per ciascuna delle componenti indicate alle lett. b) e c) del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lett. a).*
4. *L’elezione è indetta dal decano, tra il primo maggio ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza del mandato ~~con proprio decreto~~ **Il Decano indice con proprio decreto le elezioni del Rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato.***
5. *Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall’ufficio, l’elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall’intervenuta cessazione.*
6. *Il Rettore, o il Decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il più giovane dei quali funge da segretario.*
7. *Il Presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il Rettore eletto.*
8. *La votazione per l’elezione del Rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto. L’elettorato attivo è computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell’elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.*
9. *Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.*
10. *Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.*
11. *Il Rettore entra in carica all’inizio dell’anno accademico, eccettuata l’ipotesi di anticipata cessazione, in cui il Rettore neo eletto entra in carica per l’anno accademico in corso e vi permane*



## Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

*per i cinque anni successivi la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma 1 lett d)”;*

**Art. 2** - Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia -Servizio Pubblicazioni Leggi e Decreti- per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -serie generale- ai sensi dell’art.6, comma 11 della Legge n.168 del 9 maggio 1989, unitamente al presente Decreto ed al nuovo Statuto di Ateneo.

**Art.3** - Le modifiche di cui all’art.1 del presente provvedimento, come riportate nel testo dello Statuto che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art.68 comma 3 dello Statuto di Ateneo, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**LA PRORETTRICE VICARIA**

**(Prof.ssa Augusta CONSORTI)**